

Statuto di Federmanager Vicenza

Approvato dall'Assemblea straordinaria del 22 Novembre 2025

Art.1 Costituzione, denominazione, sede, durata

E' costituita, con sede in Vicenza, la ASSOCIAZIONE dei dirigenti, dei quadri apicali e delle alte professionalità del lavoro autonomo di aziende industriali, produttrici di beni e servizi o esercenti attività ausiliarie della Provincia di Vicenza denominata "FEDERMANAGER VICENZA" di cui al successivo art.3. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. L'Associazione aderisce a FEDERMANAGER con sede in Roma di cui Federmanager Vicenza e' espressione territoriale. **La partecipazione a Federmanager ha carattere esclusivo e comporta l'obbligo di rispettarne lo Statuto, i regolamenti attuativi, il brand manual e le deliberazioni assunte dagli Organi federali competenti.**

Federmanager Vicenza è parte dell'Unione Regionale Veneto.

Art. 2. Scopi

Federmanager Vicenza persegue i seguenti scopi:

- a) rappresentare gli associati nei confronti di tutte le istituzioni, autorità, enti pubblici e privati ad ogni livello;
- b) rappresentare, tutelare e difendere gli interessi sindacali degli associati, consigliarli ed assisterli nei loro problemi e controversie individuali e collettive che eventualmente sorgessero durante e in conseguenza del rapporto di lavoro e nelle questioni previdenziali ed assistenziali;
- c) promuovere ed attuare iniziative di carattere tecnico e culturale verso gli associati finalizzate alla valorizzazione ed al perfezionamento della loro professionalità, anche favorendo la collaborazione tra gli iscritti;
- d) promuovere e favorire iniziative per l'inserimento dell'Associazione nel territorio, mettendo al servizio della comunità le competenze professionali e personali degli associati per lo sviluppo economico, culturale e sociale;
- e) istituire le Rappresentanze Sindacali Aziendali dei Dirigenti e dei Quadri e coordinarne l'attività.

Federmanager Vicenza non ha scopo di lucro ed è indipendente da qualsiasi ideologia e organizzazione politica: la sua attività è regolata dal presente Statuto e dal Regolamento.

L'Associazione adotta un codice etico (all. a) fondato sui principi contenuti nella "Carta dei valori" (all. b). Il codice etico si applica senza eccezione alcuna ai soci, agli organi e agli organismi sociali, ai dipendenti e ai

collaboratori esterni, nonché a tutti coloro che operano per il conseguimento degli scopi associativi.

Art. 3. Associati

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di associati:

- tutti coloro che, in Aziende produttrici di beni e servizi, rivestono la qualifica di dirigente o di quadro ai sensi dell'art. 2095 Cod. Civ..
- Per quest'ultima categoria saranno iscrivibili i quadri ai quali si applichi un contratto collettivo sottoscritto da Federmanager o, in assenza di tale circostanza, i quadri le cui competenze ed attività siano riconducibili alla declaratoria contrattuale espressa dall'art. 1, comma 1, sez. II dell'Accordo 22 dicembre 2010 tra Confapi e Federmanager (di seguito "quadri apicali") e i quadri non rientrati in quest'ultima definizione.
- Si possono iscrivere, inoltre, **figure di elevata professionalità del lavoro autonomo che non abbiano mai avuto precedenti rapporti di lavoro da dirigente o quadro apicale, quali i consiglieri di amministrazione con deleghe e gli amministratori unici, nonché le alte professionalità, consulenziali o parasubordinate, assimilabili alla dirigenza, purché operanti nel medesimo settore.**
- **Si precisa che i dirigenti in servizio possono iscriversi anche se sia cessato il loro rapporto di lavoro subordinato e se in pensione, mentre i quadri apicali e le alte professionalità possono mantenere l'iscrizione all'Associazione territoriale da pensionati solo se già precedentemente iscritti senza soluzione di continuità.**
- Possono inoltre far parte dell'Associazione, in qualità di associati i coniugi superstiti di soci.
- Coloro che, pur essendo titolari di pensione, abbiano in corso un rapporto di lavoro in qualità di dirigenti, quadri apicali o alte professionalità del lavoro autonomo sono considerati in servizio a tutti gli effetti.

Art. 4. Diritti e doveri dei soci

Per l'ammissione all'Associazione l'interessato deve presentare domanda per iscritto alla Associazione, compilando il relativo modulo: la domanda contiene la dichiarazione esplicita di accettazione delle norme del presente statuto e delle deliberazioni degli Organi sociali e l'impegno al versamento dei contributi associativi stabiliti. E' facoltà del Consiglio Direttivo rifiutare l'ammissione del richiedente alla Associazione, dandone comunicazione scritta con motivata giustificazione, entro 60 giorni.

Contro di essa l'interessato può far ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri, il quale delibera definitivamente.

Scaduto il termine, la mancata comunicazione del Consiglio Direttivo vale come accettazione della domanda di ammissione.

L'iscrizione all'Associazione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, se non sia stato presentato dall'associato formale atto di recesso, per iscritto, almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare in corso. L'effetto del recesso, cioè la perdita della qualità di socio, si produce a partire dall'anno successivo alla presentazione del recesso: il dirigente che recede è comunque tenuto a versare la quota associativa dell'anno in corso.

La qualità di associato comporta l'accettazione e quindi l'impegno all'osservanza del presente Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni di spettanza degli Organi dell'Associazione nonché dei contratti collettivi e degli accordi stipulati da FEDERMANAGER.

L'Associato è tenuto a versare i contributi associativi nella misura, nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La misura del contributo associativo è stabilita dal Consiglio Nazionale di Federmanager in sede di approvazione del bilancio preventivo annuale.

L'Associazione può chiedere all'Associato un contributo territoriale aggiuntivo, indicato distintamente, con il rispetto delle condizioni previste dallo Statuto Federale.

Gli introiti dell'Associazione, in aggiunta ai contributi, possono derivare da quanto segue:

- a) percezione di interessi e proventi finanziari;
- b) contributi per le attività previste al precedente art. 2, svolte nell'interesse di tutti gli Enti/Soggetti coinvolti nelle specifiche attività;
- c) apporti di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) oblazioni, donazioni, lasciti, erogazioni e contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendo lo scopo, vogliono perseguire il potenziamento della Federazione e anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali.

Il socio ha diritto di avvalersi dei servizi informativi e di consulenza forniti da Federmanager Vicenza, **secondo quanto indicato nella Carta dei Servizi (all. c)**, nonché partecipare alle diverse iniziative predisposte.

I soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa ed esercitare l'elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione secondo le condizioni e modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento.

Tutte le cariche sociali, ad eccezione del tesoriere, possono essere assunte solo dai soci.

Tutte le cariche sociali, senza limiti nel numero dei mandati, possono essere rinnovate per un massimo di 2 mandati consecutivi nello stesso ruolo.

Non è eleggibile a cariche sociali chi ricopre incarichi in associazioni e organizzazioni rappresentanti i datori di lavoro. Le cariche sociali non sono retribuite.

Art. 5. Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde, secondo le modalità previste dal Regolamento:

- a) per recesso, condizione che non esonera però l'Associato dagli impegni assunti ai fini del versamento della quota associativa;
- b) per la perdita della qualifica di quadro apicale o alta professionalità del lavoro autonomo;
- c) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi morali o disciplinari;
- d) per continuata morosità accertata dal Consiglio Direttivo. La perdita della qualifica di associato, nei modi previsti dal presente articolo, fa cessare anche gli obblighi dell'Associazione verso l'associato stesso.

Contro i provvedimenti di espulsione, entro trenta giorni dalla comunicazione, l'interessato ha la facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri il cui giudizio è inappellabile.

Art. 6. Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il o i Vice Presidente/i
- e) il Tesoriere
- f) il Collegio dei Revisori dei conti
- g) il Collegio dei Probiviri

Le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi collegiali sono definite dal Regolamento.

Art. 7. Assemblea

L'Assemblea dell'Associazione è costituita da tutti i soci effettivi ed in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e non può essere portatore di più di due deleghe scritte.

Sono compiti dell'Assemblea:

- a) dare direttive generali e d'indirizzo e deliberare sulle questioni di importanza prioritaria sottoposte dal Consiglio
- b) **ratificare la nomina dei 12 componenti il Consiglio Direttivo**
- c) **ratificare la nomina dei Revisori dei Conti e dei Probiviri**
- d) deliberare su tutti gli argomenti proposti dal Presidente e dal Consiglio Direttivo
- e) approvare i bilanci annuali preventivi e consuntivi
- f) approvare eventuali modifiche statutarie e l'eventuale scioglimento dell'Associazione

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le Assemblee sono convocate dal Presidente, almeno 15 giorni prima della data fissata, a mezzo lettera di convocazione che indica sede, ordine del giorno, data e ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno un quinto dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto salvo quanto stabilito dall'art.14.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti dei soci, intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con il cinque per cento dei voti dei soci aventi diritto di voto salvo quanto stabilito dall'art.14.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati salvo quanto stabilito dall'art.14.

Per le votazioni si procede con voto palese; se la votazione riguarda persone si svolge in forma segreta salvo decisione unanime dell'Assemblea per la forma palese.

Le elezioni degli organi sociali saranno fatte a maggioranza relativa secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 8. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da **12** membri così suddivisi:

- **6 dirigenti in servizio**
- **4 dirigenti in quiescenza**
- **1 Quadro apicale**
- **1 Alta Professionalità del lavoro autonomo**

Qualora non vi fossero candidature di Quadri Apicali, il Consiglio Direttivo sarà composto da:

- **7 dirigenti in servizio**
- **4 dirigenti in quiescenza**
- **1 Alta Professionalità del lavoro autonomo**

Qualora non vi fossero candidature di Alte Professionalità del lavoro autonomo, il Consiglio Direttivo sarà composto da:

- **7 dirigenti in servizio**
- **4 dirigenti in quiescenza**
- **1 Quadro apicale**

Qualora non vi fossero candidature di Quadri Apicali e di Alte Professionalità del lavoro autonomo, il Consiglio Direttivo sarà composto da:

- **7 dirigenti in servizio**
- **5 dirigenti in quiescenza**

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni.

A far parte del Consiglio Direttivo non possono essere chiamati più di **2 (due) associati** della-stessa Azienda.

Il Consiglio Direttivo ha i compiti di:

- a) attuare le deliberazioni dell'Assemblea
- b) promuovere ed attuare le iniziative, deliberare i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente statuto
- c) presentare all'Assemblea la relazione sul proprio operato
- d) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea eventuali modifiche dello Statuto
- e) eleggere fra i propri componenti il Presidente
- f) definire il numero e nominare, fra i propri componenti il/i vicepresidente/i
- g) nominare il tesoriere
- h) nominare, se necessario, Commissioni permanenti e temporanee e Delegati con funzioni consultive per particolari problemi (sindacali, previdenziali, assistenziali, organizzativi, di valorizzazione), designando fra i propri componenti i coordinatori
- i) designare i rappresentanti di FEDERMANAGER VICENZA presso enti, organi, associazioni, commissioni, di interesse provinciale, regionale, nazionale
- l) può deliberare l'espulsione dell'associato per gravi motivi che possono ledere il prestigio e gli interessi di qualsiasi natura dell'associazione e dei suoi iscritti
- m) approvare i bilanci preventivi e i bilanci annuali a consuntivo e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea
- n) curare la gestione del patrimonio sociale
- o) stabilire la misura delle quote associative per i soci
- p) deliberare il regolamento ed eventuali modifiche con il voto dei due terzi dei presenti
- q) designare su proposta del presidente i consiglieri nazionali e/i delegati a rappresentare l'associazione in FEDERMANAGER o negli Enti Collaterali
- r) nominare la Commissione elettorale di 3 membri, non candidati, che poi al loro interno eleggono il Presidente della Commissione.

Le decisioni e le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

Su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare anche persone esterne.

Art. 9. Presidente

Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo. Rappresenta legalmente l'Associazione sia nei confronti degli associati che dei terzi e di qualsiasi Ente ed Autorità. Dà esecuzione ai deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Può firmare con firma unica mandati di pagamento e provvedere alla riscossione dei crediti. Sovrintende all'organizzazione ed alla attività dei Servizi e degli Uffici dell'Associazione. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima riunione di esso.

Propone al Consiglio Direttivo la nomina del/dei Vicepresidente/i e del Tesoriere. In caso di assenza o di impedimento è sostituito da uno dei Vicepresidenti o dal Tesoriere. Può conferire mandati o deleghe sociali che saranno ratificate alla prima riunione del Consiglio.

Art. 10. Tesoriere

Il Tesoriere provvede alla gestione economica e finanziaria di Federmanager Vicenza in conformità alle delibere del Consiglio Direttivo.

Congiuntamente con il Presidente, o singolarmente con delega dello stesso, autorizza le spese e gli incassi e autorizza gli atti che comportano assunzione di impegni finanziari o di gestione delle risorse finanziarie dell'Associazione.

Il Tesoriere annualmente predisponde il bilancio consuntivo e quello preventivo che il Presidente presenta al Consiglio Direttivo per le conseguenti delibere e quindi all'Assemblea per l'approvazione.

Art. 11. Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'associazione è costituito da tre Revisori effettivi (che eleggono nel loro ambito il Presidente) e due supplenti. Ha il compito di sorvegliare la gestione amministrativa eseguendo le verifiche opportune. I Revisori devono inoltre riscontrare l'esattezza e la regolarità del bilancio consuntivo e controfirmarlo e presentare all'Assemblea ordinaria la loro relazione. Durano in carica tre anni e partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza voto deliberativo.

Il Presidente deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali istituito presso il MEF.

Nel caso non sia possibile avere candidati con tale requisito, i componenti, effettivi e supplenti, devono comunque essere scelti tra gli associati dotati di adeguata professionalità in materie giuridiche, fiscali, contabili ed economiche.

Art. 12. Collegio dei Probiviri

Il Collegio è costituito da tre componenti effettivi (che eleggono nel loro ambito il Presidente) e due supplenti. Gli eletti durano in carica tre anni e possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza voto deliberativo.

Il Collegio, fermo restando il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria, ha il compito di comporre ogni controversia tra associato e FEDERMANAGER VICENZA e tra associato ed associato, qualora non fosse possibile risolverla con l'intervento della Presidenza; laddove la controversia presenti implicazioni giuridiche di particolare complessità, il Collegio, a maggioranza e con il consenso delle parti, può rinviare la soluzione della controversia ad un Arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Vicenza.

Possono candidarsi solo iscritti alla Associazione da almeno 5 anni e che non ricoprono cariche associative.

Al Collegio Nazionale dei Probiviri si fa riferimento per le controversie relative alla disciplina associativa e sindacale delle Organizzazioni aderenti a Federmanager nonché dei singoli iscritti, nei casi di violazione dello Statuto nazionale o nei casi in cui la controversia coinvolga un Organo federale.

Art. 13. Patrimonio-Amministrazione-Bilanci

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che sono di sua proprietà;
- dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dalle eventuali erogazioni, donazioni o lasciti fatti a qualunque titolo a favore della Associazione stessa.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo e la relazione del Collegio dei revisori devono essere predisposti entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e devono essere messi a disposizione degli associati, presso la sede, almeno 15 giorni prima della data della Assemblea, che dovrà approvarli. **Copia dei bilanci consuntivi approvati dall'Assemblea deve essere inviata a Federmanager**

L'Associazione non potrà in alcun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per obblighi di legge.

Art. 14. Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposta in Assemblea su richiesta e delibera unanime del Consiglio Direttivo. L'Associazione può essere sciolta per decisione dell'Assemblea straordinaria, appositamente convocata e potrà deliberarne lo scioglimento con il voto favorevole di almeno 2/3 dei partecipanti.

Per la delibera è necessaria la presenza di almeno due terzi degli associati.

Nell'eventualità che nell'Assemblea convocata per lo scioglimento dell'Associazione non si sia raggiunto, sia in prima che in seconda convocazione il numero legale previsto (2/3 degli associati) potrà essere convocata una seconda Assemblea che, a distanza minima di tre mesi, in seconda convocazione, sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, dell'Associazione, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, ove esistente, ovvero in mancanza, ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge rimanendo comunque esclusa ogni ripartizione fra i soci. La posizione associativa non è suscettibile di negoziazione né di valutazione o rivalutazione economica o patrimoniale.

La posizione associativa è strettamente personale ed intrasmissibile a terzi a qualsivoglia titolo anche in caso di scioglimento o di estinzione per qualsiasi motivo dell'Organismo aderente e di devoluzione parziale del suo patrimonio o di suoi diritti e obbligazioni a terzi.

Parimenti la posizione associativa si estingue in caso di fusione o incorporazione dell'organismo aderente in altre strutture, di scissione anche parziale dello stesso, di conferimento totale o parziale delle sue attività e passività, di trasformazione della sua struttura giuridica e in ogni ulteriore fenomeno in cui si possa ravvisare una sostanziale modificazione soggettiva dell'Ente aderente.

Art. 15 Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia ed allo Statuto di FEDERMANAGER nazionale.

- 1. Tutte le cariche ricoperte nell'Associazione sono gratuite.**
- 2. Gli associati che sono stati chiamati a far parte del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proibiviri in sostituzione o in aggiunta di altri associati che, per qualsiasi motivo, non hanno portato a compimento il loro mandato, rimangono in carica soltanto per il periodo di tempo che vi sarebbero rimaste le persone sostituite.**
- 3. Lo Statuto territoriale non deve essere in contrasto con le norme dello Statuto nazionale.**

ALLEGATI:

allegato a: CODICE ETICO

allegato b: CARTA DEI VALORI

allegato c: CARTA DEI SERVIZI